



COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

(Provincia del Sud Sardegna) Rep. n° /2022

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO, TERRE D'ACQUA E PIETRA"

"VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI CENTENARI - BLUE ZONE

- COMUNE DI SEULO " CUP: B52I19000070002 - CIG: 9244227173

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventidue, addì ____ del mese di _____, in Isili nella sede della Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo", col sottoscritto Dr. Sogos Giorgio, Segretario dell'Ente, che partecipa da remoto in video conferenza, abilitato a ricevere e rogare contratti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, senza l'assistenza dei testimoni, per averne le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi, personalmente, previa identificazione attraverso la verifica dei documenti:

1) – Dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri, nata a Sassari il 17.09.1957, che interviene nel presente atto giusto provvedimento del Presidente n° 1 del 04.01.2022, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo" C.F. n° 90000040916, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2) – Sig. xx nato a xx (xx) il xx/xx/xxxx, residente a xx (xx), Via xxx, C.F xx, in qualità di rappresentante legale dell'impresa x. con sede in x, con Partita IVA x.

	Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui	
	identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a	
	termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il	
	presente contratto.	
	PREMESSO CHE	
	-con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 28 del 09/07/2021 è	
	stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Ed Economica e il Progetto	
	Definitivo-Esecutivo delle opere in oggetto predisposti dal professionista	
	incaricato Arch. Roberto Murgia, redatti in conformità alle disposizioni	
	impartite dall'Amministrazione Comunitaria, dell'importo complessivo lordo a	
	base d'asta di Euro 49.400,00 IVA legale esclusa, di cui Euro 48.400,00 per	
	forniture a corpo soggetto a ribasso, ed Euro 1.000,00 per Oneri per la	
	Sicurezza non soggetti a ribasso.	
	-con la Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e	
	Territorio (S.S.E.T.) n° 141 del 07/09/2021 veniva indetta la procedura ai sensi	
	dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016, così come derogato dalla L.	
	120/2020 per l'affidamento in appalto dei Lavori oggetto del presente	
	contratto, individuando gli operatori economici da invitare tramite RdO sulla	
	piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna	
	"Sardegna CAT", nelle categorie OG1 , ai quali è richiesto di presentare offerta,	
	secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,	
	approvando nel contempo i relativi allegati di gara, all'uopo predisposti.	
	-dal Verbale di gara redatto in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, in	
	data xx/xx/2022, alle ore xx:xx, relativo alle operazioni di apertura delle "buste	
	Economiche" contenenti le offerte formulate dagli operatori invitati, risulta	

	affidatario l'operatore economico X	
	-con Determinazione del Responsabile del S.S.E.T. n° XX del xx/xx/2022:	
	a) si approvavano contestualmente i verbali generati dalla piattaforma	
	Sardegna CAT;	
	b) si provvedeva ad approvare la proposta di Aggiudicazione in via definitiva	
	dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, all'operatore economico	
	xxxxx, nel proseguo del presente atto denominato "APPALTATORE";	
	- tale Determinazione è divenuta efficace a seguito della comprovata verifica	
	del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'Impresa	
	aggiudicataria richiesti in sede di gare.	
	-l'appaltatore ha provveduto, in esecuzione dell'art. 103 del D. Lgs.	
	18.04.2016, n° 50, all'onere della seguente cauzione (conformi allo schema	
	tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n° 31):	
	A) - garanzia fidejussoria del 10 per cento dei lavori, mediante polizza fidejussoria	
	assicurativa n° xx del xx/xx/2022 prestata dalla Compagnia xx, Agenzia di xx n° xx per	
	la garanzia di xx; Si specifica che l'appaltatore ha diritto alla riduzione del 50% ai	
	sensi dell'art.93 del DL 50/2016 in quanto "micro impresa", per questo motivo	
	si ritiene sufficiente la garanzia prestata del 10% pur calcolata erroneamente	
	sull'importo netto dei lavori e non sull'importo totale di contratto (compresi	
	oneri della sicurezza); la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di	
	tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti	
	dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del	
	rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della	
	liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso	
	l'appaltatore. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione	

	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la	
	reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in	
	caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'esecutore; lo svincolo della suddetta polizza	
	avverrà secondo le disposizioni contenute all'art. 103 comma 5 del D. Lgs.	
	18.04.2016, n° 50;-	
	B) idonea polizza assicurativa n° xx del xx/xx/2022 prestata dalla Compagnia xx,	
	Agenzia di xx n° xx nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), avente le	
	seguenti coperture:	
	a) somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:	
	partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al	
	netto degli importi di cui alle partite 2 e 3;	
	partita 2) per le opere preesistenti: euro 15.000,00;	
	partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 5.000,00;	
	b) La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso	
	di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.	
	c) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi	
	(R.C.T.) è stipulata per un massimale di euro 500.000,00.	
	Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto	
	o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.	
	Le precedenti garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva	
	anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	La copertura assicurativa di cui alla presente lettera B) cessa alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	

	esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato;	
	- sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli	
	estremi di aggiudicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e che si	
	è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, così	
	come era stato indicato nella Lettera di invito relativa alla gara di appalto;	
	- l'appaltatore ha confermato l'insussistenza della causa di esclusione di cui	
	all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare	
	con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso	
	contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti	
	indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di pubblico impiego;	
	- le parti dichiarano di accettare totalmente ed incondizionatamente il patto di	
	integrità, come allegato alla documentazione di gara e, anche se non	
	materialmente, al presente contratto, approvato con Protocollo di Intesa	
	stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e	
	Transparency International Italia in data 15.06.2015;	
	- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto	
	la reciproca volontà di obbligarsi.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO	
	1) - di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa.	
	Sono parte integrante del presente Atto i seguenti documenti, anche se	
	materialmente non allegati:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo;	
	- il Piano di Sicurezza e coordinamento;	

	- tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo;	
	- il cronoprogramma dei lavori;	
	- le polizze di garanzia.	
	- il patto di integrità.	
	La Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo CONCEDE in appalto	
	all'impresa xx che, come sopra rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori in	
	oggetto, secondo le prescrizioni tecniche e normative di cui al Capitolato	
	Speciale d'Appalto e al presente Contratto.	
	2) - Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi Euro xx , di cui Euro xx	
	per lavori a corpo ed Euro 1.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a	
	ribasso, così determinato dall'applicazione del ribasso pari al xx,xx %	
	sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.	
	3) - Ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 è ammessa la revisione dei prezzi, di cui	
	all'art. 106 comma 1 lettera a) del DLgs 50/2016, nei limiti delle risorse	
	appositamente accantonate per imprevisti così come definito al comma 7 del	
	suddetto art. 29 del DL 4/2022.	
	4) – L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga la cifra di Euro 30.000,00. Il relativo certificato di pagamento verrà	
	emesso dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1	
	lettera d) Decreto 7 marzo 2018, n. 49.	
	5) - La contabilità dei lavori sarà effettuata a misura; agli importi degli stati di	
	avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori	
	eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza. In caso di	
	ritardo nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai	

	termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le	
	disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica	
	Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii.). Il pagamento dei corrispettivi, a	
	titolo di acconto e di saldo, è subordinato all'acquisizione del documento che	
	attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita	
	produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.	
	6) – Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni 90	
	(novanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del	
	verbale di consegna dei lavori stessi. La penale per ogni giorno naturale	
	consecutivo di ritardo (non giustificato dall'amministrazione appaltante) oltre	
	il termine finale predetto, é fissata nella misura di € xx pari allo 1,0 ‰ (uno/00)	
	per mille dell’importo netto contrattuale dei lavori, oltre a rimborso spese per	
	protratta direzione e sorveglianza. Potranno tuttavia essere disposte	
	sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le	
	modalità previste dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016; nelle ipotesi di sospensioni	
	illegittime il danno subito dall’Appaltatore sarà quantificato secondo i criteri	
	indicati dall’art. 107 del citato D. Lgs. 50/2016. Potranno infine anche essere	
	concesse, su richiesta dell’Appaltatore e per cause a lui non imputabili,	
	proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 previa	
	Determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei	
	Lavori.	
	7) L’eventuale risoluzione del presente Contratto per cause imputabili	
	all’appaltatore (es: penali maturate superiori all’importo massimo, reati	
	ascertati, grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo), viene	
	valutata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni previste	

	dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Resta inoltre fermo il diritto della Comunità	
	Montana di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei	
	lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,	
	nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il pagamento	
	complessivo resta determinato secondo le modalità previste dall'art. 109 del	
	D. Lgs. 50/2016.	
	8) – L'appaltatore dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il	
	quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
	imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e	
	risultanti, oltre che dalla Lettera Invito alla gara, dal Capitolato Speciale	
	d'Appalto e dagli atti tecnici che si conservano agli atti della Comunità	
	Montana.	
	9) - Per quanto non previsto nel presente Atto e negli atti ad esso allegati, le	
	parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice	
	Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (approvato con	
	D.M. LL.PP. 19.4.2000, n° 145 per quanto applicabile) del D. Lgs. 18.04.2016, n°	
	50 e successive modificazioni e integrazioni, ed al Regolamento per la	
	Contabilità Generale dello Stato, per quanto ancora applicabile che si	
	intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti	
	medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Le parti concordano che,	
	in merito alla trattazione delle eventuali riserve iscritte dall'impresa negli atti	
	contabili, troveranno applicazione le norme attinenti già contemplate nel D.M.	
	49/2018.	
	10) - Il conferimento del presente appalto è stato consentito previa	
	acquisizione delle dichiarazioni, sottoscritte dall' appaltatore con le modalità di	

	cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in cui gli interessati	
	attestano, ai sensi del combinato disposto dagli art. 89 comma 1 e 92 comma 3	
	del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., che nei propri	
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di	
	cui all'art. 67 dello stesso Decreto. Le parti danno atto che il presente	
	contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, dovendo la Stazione	
	Appaltante recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle	
	opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del	
	rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dalla prescritta	
	comunicazione antimafia, in corso di acquisizione, emerga la sussistenza di	
	cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto oppure	
	quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati	
	successivamente alla stipula del contratto;	
	11) - Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto,	
	l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni	
	dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
	salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza,	
	sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per	
	cento. All'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del	
	Procedimento provvede ad inoltrare la richiesta del DURC allo Sportello Unico	
	Previdenziale. L'Amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere	
	sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli	
	enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le	

	ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non	
	abbiano comunicato all'Amministrazione Committente eventuali	
	inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta	
	del Responsabile del Procedimento.	
	12) - I lavori di cui al presente Contratto non possono essere soggetti a	
	variante, se non nei casi e limiti, previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs.	
	18.04.2016 n° 50. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere	
	attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo	
	diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo	
	dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo	
	restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi	
	per i lavori medesimi. Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali e di	
	progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con	
	quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni normative in materia.	
	13) - I termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto, nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di	
	pieno diritto, senza obbligo per la Comunità Montana della costituzione in	
	mora dell'appaltatore.	
	14) - A tutti gli effetti del presente Contratto l'appaltatore elegge domicilio	
	presso la Sede Comunitaria. Le notificazioni e le intimazioni verranno	
	effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Qualsiasi comunicazione	
	fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Direttore dei Lavori	
	o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente	
	all'appaltatore.	

	15) - L'appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che	
	il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con	
	materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro	
	accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le	
	modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n.	
	145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori, causati da forza maggiore,	
	questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza,	
	entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Le modalità	
	di calcolo sono quelle previste dall'art. 20 del D.M. n. 145/2000.	
	16) - Ai sensi delle disposizioni normative in materia, l'appaltatore si obbliga:	
	a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura	
	dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa	
	Edile), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei	
	versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della	
	contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in	
	vigore;	
	17) Ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n° 81, l'appaltatore si obbliga ad	
	ottemperare a tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed in particolare al	
	rispetto ed applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che	
	forma parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente	
	allegato. Le violazioni del PSC, per responsabilità dell'appaltatore, previa	
	costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.	

	18) In ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili trovano	
	applicazione i termini e le procedure previste dall'art. 205 del D. Lgs	
	18.04.2016, n° 50;	
	19) In caso di controversia, ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art.	
	205 del D. Lgs 18.04.2016, n° 50, e l'appaltatore confermi le riserve, la	
	definizione della stessa sarà demandata all'Autorità Giudiziale del Foro di	
	Cagliari. Qualunque sia l'importo della controversia, i relativi verbali sono	
	trasmessi all'Osservatorio a cura del Responsabile del Procedimento. E' esclusa	
	la clausola compromissoria.	
	20) L'Ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in	
	consegna anticipata, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, per	
	occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni	
	previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.	
	21) Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
	dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50, fatto salvo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia (in caso di cessione di	
	azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai	
	soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	Per la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto d'Appalto trovano	
	applicazione le norme vigenti in materia e, in particolare, l'art. 106 comma 13	
	del D. Lgs. 18.04.2016, N° 50.	
	22) L'Appaltatore, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma	
	8 della Legge 13.08.2010, n° 136 assume l'obbligo di tracciabilità finanziaria di	
	cui alla citata Legge, restando inteso che, qualora le transazioni finanziarie	
	derivanti dal presente Contratto non siano state eseguite avvalendosi di	

	banche o della Società Poste Italiane, lo stesso verrà immediatamente risolto	
	dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente	
	che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi	
	procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone	
	contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura del Governo	
	territorialmente competente.	
	23) - Tutte le spese contrattuali, nascenti dal presente Contratto, ivi comprese	
	quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, pubblicità, nessuna	
	esclusa od eccettuata, nonché quelle relative agli eventuali contributi per le	
	Casse di Previdenza dei propri professionisti sono a carico dell'Impresa	
	appaltatrice giusto art. 8, D.M. 19.4.2000, n. 145.	
	24) Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente Contratto è sottoposto al regime	
	fiscale dell'I.V.A., a carico della Comunità Montana, nella misura di legge, per	
	cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131,	
	art. 40.	
	Io sottoscritto, Segretario Comunitario, a richiesta delle parti qui convenute e	
	costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed	
	intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo	
	hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà,	
	liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni	
	sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle	
	parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo digitalmente insieme a me	
	Segretario.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

[illegible]